

TABELLA 3 (GRAFICO 2) – Procedure in materia di incompatibilità

La *tabella 3* evidenzia il numero delle procedure concluse alla data del 30 giugno 2009 (65). I formulari pervenuti sono stati analizzati in primo luogo al fine di rilevare la completezza e la correttezza delle informazioni fornite. Le situazioni indicate dagli interessati come potenzialmente incompatibili sono state quindi sottoposte ad una analisi preliminare volta a vagliarne la compatibilità con l'incarico di governo. Laddove i controlli effettuati d'ufficio hanno confermato l'esistenza di situazioni potenzialmente incompatibili o ne hanno evidenziato di ulteriori non incluse nella dichiarazione inviata all'Autorità, ne è stata data comunicazione ai soggetti interessati i quali, in tutti i casi già conclusi alla data di riferimento (65), hanno provveduto a rimuoverle ancor prima dell'avvio di un formale procedimento istruttorio. Le due procedure in corso si riferiscono, rispettivamente, alla dichiarazione di un Sottosegretario di recente nomina e alla posizione di un titolare di carica che l'Autorità ha formalmente sollecitato a trasmettere copia della documentazione attestante l'avvenuta accettazione, da parte dei competenti organi, delle dimissioni rassegnate dalle cariche ricoperte in cinque società.

Tabella 3

Numero titolari di carica	67
Procedure concluse	65
Procedure non concluse	2
– aperte in fase preistruttoria	2
– aperte in fase istruttoria	0

Grafico 2




TABELLA 4 (GRAFICO 3) - Esito delle procedure in materia di incompatibilità

La *tabella 4* illustra l'esito dei controlli effettuati evidenziando il numero complessivo delle situazioni esaminate (123), distinguendo le situazioni potenzialmente incompatibili rilevate, da quelle ritenute compatibili.

Tabella 4

Totale situazioni esaminate:	123
a) potenzialmente incompatibili rimosse in fase preistruttoria	85
- rimosse spontaneamente dagli interessati prima dell'intervento dell'Autorità	70
- dichiarate dagli interessati e dagli stessi rimosse dopo l'intervento dell'Autorità	4
- rilevate d'ufficio e rimosse dagli interessati dopo l'intervento dell'Autorità	11
b) rimosse in fase istruttoria	0
c) compatibili	32
d) in corso di valutazione	6

Nel dettaglio sono indicate: le situazioni potenzialmente incompatibili spontaneamente rimosse dai soggetti interessati senza alcun intervento dell'Autorità, cioè prima dell'invio della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge¹¹ (70 situazioni riferite a 31 titolari di carica¹²); quelle dichiarate nei formulari e rimosse dagli interessati su sollecitazione dell'Autorità (4); le situazioni rilevate d'ufficio e rimosse su sollecitazione dell'Autorità (11); le situazioni che, all'esito degli accertamenti preistruttori, sono risultate compatibili (32); infine, le situazioni ancora in corso di valutazione alla data del 30 giugno 2009 (6). Il numero complessivo dei titolari di carica per i quali è stata riscontrata l'esistenza di una o più situazioni potenzialmente incompatibili, risolte grazie all'intervento dell'Autorità è pari a 12¹³.

Si evidenzia che il numero delle situazioni rimosse su sollecitazione dell'Autorità nel corso del semestre è quasi raddoppiato rispetto al semestre precedente (da 8 a 15) - ed il numero dei titolari è passato da 7 a 12 - a seguito della definizione in fase preistruttoria di alcune situazioni pendenti.

¹¹ La data della dichiarazione individua il momento a partire dal quale l'Autorità ha effettuato le proprie valutazioni, eventualmente intervenendo per far cessare le situazioni ritenute incompatibili.

¹² Il numero dei titolari di carica (31) che ha spontaneamente rimosso le situazioni potenzialmente incompatibili senza attendere l'intervento dell'Autorità risulta inferiore rispetto al numero complessivo delle situazioni rimosse (70) in quanto per 12 componenti del Governo, prima dell'invio delle dichiarazioni di cui all'art. 5, sussisteva più di una situazione rilevante ai fini della legge.

¹³ Il numero dei titolari di carica (12) risulta inferiore rispetto al dato relativo al numero complessivo delle situazioni incompatibili rimosse dagli interessati su sollecitazione dell'Autorità (15) in quanto per due titolari sono state riscontrate più situazioni potenzialmente incompatibili.

Con specifico riferimento alle situazioni dichiarate dall'interessato e rimosse in fase preistruttoria, giova ribadire che l'esistenza di un certo numero di situazioni di incompatibilità è fisiologica, dal momento che l'articolo 5 della legge consente ai titolari di carica di dichiarare le situazioni di incompatibilità pendenti dopo l'assunzione dell'incarico governativo al fine di sollecitare la valutazione dell'Autorità, la quale deve esprimersi entro i trenta giorni successivi al ricevimento della dichiarazione.

La ripartizione percentuale delle situazioni esaminate è rappresentata nel grafico 3.

Grafico 3




TABELLA 5 (GRAFICO 4) - Situazioni rimosse per profili di possibile incompatibilità

La *tabella 5* illustra la distribuzione, in relazione alle singole fattispecie previste dall'articolo 2, comma 1, della legge, delle potenziali situazioni di incompatibilità (85) rimosse previa sollecitazione da parte dell'Autorità o spontaneamente risolte dai singoli titolari di cariche governative.


Tabella 5

cessazione carica / uffici pubblici (art.2, comma 1, lett. a)	1
cessazione carica / uffici in enti diritto pubblico (art.2, comma 1, lett. b)	5
cessazione carica / uffici in società (art.2, comma 1, lett. c)	45
cessazione attività professionali (art.2, comma 1, lett. d)	17
cessazione carica / impiego pubblico (art.2, comma 1, lett. e)	12
cessazione carica /impiego privato (art.2, comma 1, lett.f)	5
Totale situazioni rimosse	85

Le percentuali ricavate sui dati provvisori relativi alle dichiarazioni prodotte dai componenti dell'attuale Governo sono in linea con le risultanze relative al triennio 2005-2007 e confermano che, fra i casi di incompatibilità rilevati e rimossi grazie all'intervento dell'Autorità, la fattispecie largamente prevalente è quella prevista

dall'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge, concernente la partecipazione alla gestione di società con fini di lucro o di altre persone giuridiche di diritto privato esercenti attività di rilievo imprenditoriale. Le altre ipotesi di incompatibilità, nel loro complesso, rappresentano il 47% di tutte le situazioni di potenziale incompatibilità rilevate. In merito, come già sottolineato, si deve tener conto, in particolare, di tutte quelle situazioni incompatibili già risolte prima dell'assunzione della carica governativa da parte di titolari al tempo stesso membri del Parlamento, per i quali vige il regime delle incompatibilità parlamentari disciplinato dalla legge n. 60 del 1953. Quest'ultima, rispetto alle cariche in società lucrative o in associazioni e fondazioni che esercitano attività imprenditoriale, appare meno restrittiva rispetto al divieto posto dalla legge n. 215/04 per i titolari di cariche governative. Tale circostanza aiuta a comprendere le ragioni per cui il numero delle incompatibilità rilevate in relazione all'articolo 2, comma 1, lett. c) della legge sia assolutamente prevalente rispetto alle altre ipotesi di incompatibilità.

Grafico 4



2. Casi esaminati

18. Di seguito si fornisce un sintetico resoconto delle principali problematiche emerse durante il primo semestre del 2009, ordinate in base alle diverse fattispecie di incompatibilità individuate dalla legge, e degli orientamenti che l'Autorità ha ritenuto opportuno seguire in sede di interpretazione e applicazione della normativa di riferimento.

Cariche in enti di diritto pubblico

19. L'articolo 2, comma 1, lett. b), della legge prevede il divieto di "ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici". Fra le situazioni esaminate si segnala il caso di un titolare di carica che ricopriva un incarico presso il consiglio di amministrazione di una fondazione di diritto privato per l'insegnamento enologico e agrario. Nonostante l'interessato non avesse incluso tale situazione nella dichiarazione presentata all'Autorità, reputandola compatibile in ragione della natura formalmente privatistica e senza scopo di lucro della fondazione, l'Autorità ha espresso un diverso avviso, riconoscendo in capo all'ente natura sostanzialmente pubblicistica. A tal fine, sono stati considerati: i poteri di tutela, vigilanza e controllo, che il Ministro

dell'agricoltura è chiamato ad esercitare nei confronti della fondazione; la composizione del patrimonio (destinato alla fondazione da enti pubblici territoriali su proposta del Ministro); la finalità pubblicistica della fondazione. In vista della verosimile incompatibilità della carica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a) della legge, il titolare si è pertanto dimesso dall'incarico.

Cariche societarie e attività di rilievo imprenditoriale

20. Tra le situazioni di possibile incompatibilità, rimosse in fase preistrutturativa previa sollecitazione da parte dell'Autorità o per iniziativa dei diretti interessati, la fattispecie prevista dall'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge (divieto di "*ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale*") è, come di consueto, quella maggiormente ricorrente.

21. In conformità all'articolo 3, del Regolamento¹⁴ e al proprio consolidato orientamento in materia, l'Autorità ha ritenuto incompatibile l'incarico di liquidatore che un membro del Governo aveva assunto, nel corso del semestre, in sostituzione del precedente incarico di Presidente del consiglio di amministrazione nella stessa società. L'interessato ha provveduto immediatamente a rassegnare le dimissioni, fornendo copia della documentazione attestante l'effettiva intervenuta cessazione da entrambe le cariche.

22. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge, l'incompatibilità sussiste non solo per le cariche ricoperte in seno a società lucrative, ma anche in altri enti, laddove questi ultimi svolgano "*attività di rilievo imprenditoriale*". Il "*rilevato imprenditoriale*" va considerato in *re ipsa* nella forma giuridica prescelta per l'organizzazione dell'attività sociale, quando tale forma corrisponda a uno degli schemi previsti dalla legge per lo svolgimento di un'attività imprenditoriale (società di persone, di capitali, ecc.). Diversamente - nel caso ad esempio di fondazioni, associazioni, enti morali - un'indagine più approfondita è necessaria al fine di accertare la natura delle attività in concreto esercitate. Tali enti, infatti, quantunque per statuto legislativo non finalizzati all'esercizio di attività d'impresa, possono nondimeno svolgere, anche solo in via strumentale, attività di rilievo imprenditoriale, diretta all'offerta di beni e/o servizi sul mercato a titolo oneroso. In tale ottica, ai fini dell'applicabilità della norma, sono stati considerati elementi rilevanti sia l'esistenza di un'attività imprenditoriale direttamente esercitata dall'ente interessato, sia la partecipazione dell'ente in società, laddove associata a poteri di ingerenza dell'ente stesso nella gestione ordinaria dell'impresa.

23. L'Autorità ha pertanto ritenuto compatibile la carica di presidente del Consiglio di gestione ricoperta in una fondazione da un componente del governo. Nella fattispecie, l'Autorità, a fronte della non univocità delle disposizioni statutarie, ha infatti

¹⁴ La lett. a) dell'art. 3 del regolamento stabilisce che, ai fini dell'accertamento delle situazioni di incompatibilità, per "cariche o uffici" si intendono "*incarichi o funzioni a prescindere dalla loro qualificazione formale, dalla loro rilevanza interna o esterna, e dalla circostanza che siano remunerati o meno*". Inoltre, la lett. b), della medesima disposizione definisce i "compiti di gestione" come tutte quelle "*attività di amministrazione e di controllo che, indipendentemente dalla loro qualificazione formale, si traducono nella possibilità di gestire e di influenzare in qualunque modo la conduzione degli affari sociali o le attività di rilievo imprenditoriale*".

accertato che la fondazione non detiene partecipazioni e svolge solo attività accademiche, avendo delegato, tramite la stipula di un contratto di servizio a tempo indeterminato, ogni attività di gestione ad una società per azioni esterna alla quale, peraltro, è trasferito il relativo rischio di impresa.

24. Una diversa valutazione ha riguardato gli incarichi, ritenuti incompatibili, ricoperti da due titolari di cariche di governo in seno, rispettivamente, ad una fondazione e ad una ONLUS. In particolare, in base all'esame dei rispettivi statuti, è stata accertata la natura "gestionale" degli incarichi in considerazione sia dei poteri ad essi direttamente riconducibili in tema di amministrazione ordinaria e straordinaria, sia di quelli, esercitabili per delega, relativi alla firma e alla rappresentanza legale dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio, alla convocazione del consiglio di amministrazione e alla cura dell'esecuzione delle relative deliberazioni, ovvero all'adozione di atti urgenti e necessari per la vita e l'attività dell'ente. Con riferimento al possibile esercizio diretto di attività a carattere imprenditoriale, si è inoltre ritenuta dirimente la presenza continuativa, accanto ai contributi degli associati, di proventi non trascurabili derivanti dallo svolgimento di specifiche attività economiche (promozione e gestione di attività teatrali; organizzazione di eventi e manifestazioni, gestione di scuole di formazione ed aggiornamento, costruzione e gestione di strutture assistenziali, attività editoriali). A seguito dei rilievi di merito sollevati in proposito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c) della legge, i titolari interessati hanno optato per il mantenimento della carica di governo, rassegnando conseguentemente le dimissioni dai suddetti incarichi.

Attività professionali e di lavoro autonomo

25. In materia di incompatibilità concernenti le attività professionali e i rapporti di lavoro autonomo, un titolare di carica ha sottoposto all'attenzione dell'Autorità un proprio incarico di coordinamento di un gruppo di lavoro costituito in seno ad una società operante nella fabbricazione, installazione e manutenzione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura e finalizzato all'individuazione degli interventi idonei all'abbattimento dell'inquinamento acustico su alcune tipologie di macchine agricole.

26. L'Autorità ha preliminarmente verificato la natura eminentemente tecnico-scientifica dell'incarico, priva di concreto contenuto gestionale e pertanto configurabile come attività professionale potenzialmente soggetta al divieto di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), della legge, che prevede l'incompatibilità delle attività professionali o di lavoro autonomo esercitate "in materie connesse con la carica di governo". La materia trattata nell'ambito del gruppo di lavoro non presentava tuttavia profili di connessione con le attribuzioni del Ministero presso il quale il titolare di carica ricopriva il proprio incarico di governo. L'Autorità ha quindi ritenuto non ravvisabile, in proposito, la sussistenza di situazioni di incompatibilità.

27. Nell'ambito delle attività professionali sono stati ricondotti anche gli incarichi assunti nei collegi di revisione dei conti di enti locali. Tali attività sono pertanto da considerare incompatibili se presentano profili di connessione con l'ufficio di governo ricoperto. Resta invece esclusa la possibilità di una loro assimilazione all'eccezione prevista dall'articolo 2, comma 1, lett. a) della legge, che fa salvi gli incarichi di amministrazione negli enti locali previsti dall'articolo 77, comma 2, del